



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03830 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 384 del 20 novembre 2024)

R I S P O S T A

In relazione all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante, traendo spunto dalla vicenda riportata da diverse fonti di stampa relativa al giornalista E.F., che è stato destinatario di un'analisi dei suoi rapporti patrimoniali in ragione del legame sentimentale con una persona coinvolta in una causa di divorzio, si rappresenta quanto segue.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 9 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Como, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale (D.A.G.), ha trasmesso la relazione del magistrato assegnatario del procedimento ove sono evidenziate le ragioni poste a fondamento del provvedimento riportato nel testo dell'interrogazione e di cui si riportano di seguito i passaggi salienti.

“.....omissis...

Vale la pena di sottolineare che, in ordine a detto provvedimento, non sono pervenute nell'ambito del giudizio istanze di revoca né nell'immediatezza, né nei giorni successivi, a riprova del fatto che si tratta di indagini non inconsuete nei procedimenti di famiglia. Né il terzo - il sig. F. - ha ritenuto di intervenire nel giudizio per fare opposizione contro l'ordinanza, sebbene sia stato immediatamente reso edotto dalla signora Z.- come emerge dalle interviste apparse poi sui giornali- del provvedimento adottato direttamente in udienza, alla presenza delle parti...omissis....

Sul provvedimento in discussione che ha disposto indagini sulla situazione economica del terzo appaiono opportune due precisazioni. In primo luogo, la Riforma Cartabia ha introdotto espressamente con l'art. 473 bis 2, comma 2, cpc la possibilità di svolgere indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche nei confronti dei TERZI. La prassi dei Tribunali era già in tal senso e vi erano anche talune previsioni normative a supporto (cfr art. 337 ter c.c.), ma ora la Riforma Cartabia ha introdotto, a tutela dei diritti del minore, considerati tutti indisponibili, una serie di previsioni ad hoc di rafforzamento dei poteri ufficiosi del giudice, in deroga agli ordinari principi che reggono il processo civile, che contemplano anche la possibilità che il giudice svolga queste indagini economiche sulle parti e sui terzi, anche d'ufficio, ossia di sua iniziativa, pur senza richiesta di parte (richiesta che, invece, nel caso di specie era stata comunque formulata espressamente dalla difesa del sig. D. P.).

...omissis...

L'art. 473 bis 2, comma 2, cpc non prevede che le indagini sul terzo siano precedute da una comunicazione o notifica allo stesso. La norma, come si desume dal primo comma, riguarda essenzialmente la prole minore, e infatti, nel caso di specie, è stata applicata perché uno dei figli, D., è ancora minorenne.

...omissis....

Per quanto riguarda la possibilità del terzo di opporsi al provvedimento del giudice e di eventualmente intervenire in giudizio deve tenersi presente che la norma specifica applicata, ossia l'art. 473bis 2, comma 2, cpc, introdotto dalla Riforma Cartabia, nulla prevede al riguardo tra le norme di recente introduzione di cui al Titolo IV -bis del codice di procedura civile, dedicato al nuovo "Procedimento in materia di persone, minorenni e Famiglie".

...omissis...

A riprova della circostanza che l'indagine sui conviventi dei genitori -omissis- sia consueta nei procedimenti di famiglia, si evidenzia che già dal 2020 sul sito del Tribunale di Como e su quello dell'Ordine degli Avvocati di Como è disponibile il modello di "autodichiarazione di sintesi della situazione economico-familiare" di

ciascun genitore, che è stato elaborato dai giudici del settore Famiglia del Tribunale in collaborazione con le associazioni locali che riuniscono gli avvocati familiaristi. Tale modello, quotidianamente utilizzato da giudici e legali da circa cinque anni, prevede dei campi appositamente dedicati all'indicazione dei redditi del nuovo partner convivente e anche degli altri conviventi, es. genitori, figli maggiorenni...etc; ...omissis..."

In via generale si rimarca che, in tema di affidamento e di mantenimento, nel bilanciamento tra il preminente interesse dei figli minori ed il diritto del terzo alla privacy, quest'ultimo si ritiene recessivo rispetto alla tutela della prole minorenni. Per la determinazione del contributo economico in favore dei figli minori assume prevalenza l'esigenza di assicurare una ricostruzione accurata della situazione economica complessiva di ciascun genitore tenendo conto della condivisione delle spese con il convivente.

Nell'attuale impianto normativo è dunque attribuito al giudice un potere di esibizione che consente di estendere l'indagine patrimoniale nei confronti di soggetti "terzi" al giudizio di separazione e divorzio anche in deroga al disposto di cui all'art. 210 del c.p.c. che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti.

Si evidenzia infine che le indagini economiche non hanno ad oggetto dati sensibili ma aspetti patrimoniali-reddituali e che le informazioni acquisite sono finalizzate alla tutela giudiziale dei diritti dei minorenni per cui solo a tal fine sono utilizzate nel corso del procedimento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)